

**REGOLAMENTO (CE) N. 844/94 DEL CONSIGLIO
del 12 aprile 1994
che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale
del settore della navigazione interna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio⁽³⁾ sono state adottate diverse misure dirette ad eliminare le sovraccapacità strutturali nel settore della navigazione interna; che il periodo di applicazione di una di tali misure, volta a ridurre temporaneamente gli investimenti in nuove capacità, era stato inizialmente fissato a cinque anni;

considerando che le suddette misure hanno contribuito alla riduzione della sovraccapacità strutturale nel settore dei trasporti per via navigabile; che peraltro la recente recessione economica ha causato una caduta della domanda dei servizi di navigazione interna ed ha nuovamente creato delle sovraccapacità in ogni settore di tale mercato della navigazione interna; che occorre pertanto mantenere le attuali misure di risanamento strutturale per un certo periodo; che conviene inoltre precisare, ai fini del presente regolamento, la nozione di « battello che fa parte della flotta attiva »;

considerando che le previsioni indicano che le sovraccapacità possono mantenersi ancora per un certo periodo di

tempo e che quindi occorre riesaminare la situazione prima della fine del 1996 alla luce delle condizioni di mercato esistenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1101/89 è modificato come segue:

- 1) nell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, la parte introduttiva è sostituita dal testo seguente:
 - Fanno parte della flotta attiva i battelli in buone condizioni di funzionamento per i quali sia stato versato almeno tre volte il contributo annuo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e : » ;
- 2) nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), prima fase, la dicitura « cinque anni » è sostituita da « dieci anni » ;
- 3) all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:
 - 5. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, prima del 31 dicembre 1996, formulando se necessario delle proposte, una relazione per valutare l'effetto complessivo delle misure previste dal presente regolamento. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 aprile 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. CONSTANTINOU

⁽¹⁾ GU n. C 341 del 18. 12. 1993, pag. 17.

⁽²⁾ Parere reso il 26 gennaio 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.